SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 1954

(26ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina dell'apprendistato » **(411)** (*Di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 327
ANGELINI 330
BARBARESCHI 331
BITOSSI 328, 332
BOLOGNESI 328
FIORE 331
MANCINO 330
MARINA 328
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 331, 332
SPALLICCI 330
VARALDO 329
ZANE 329

La seduta è aperta alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato » (411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato » già approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo che nella passata seduta furono approvati con qualche emendamento i primi due articoli del nuovo testo proposto dal relatore. Proseguiamo pertanto l'esame degli articoli.

TITOLO SECONDO

ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA.

Art. 3 (*ex 5*).

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti assunti, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.

MARINA. A me sembra che il richiamo all'Ufficio di collocamento « competente » sia superfluo.

Là dove si dice: « È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 10... » questo numero mi sembra un po' limitato; lo porterei a 20 o 25. Per la richiesta nominativa ebbi già a dire,. parlando in sede di discussione generale, che dovrebbe essere limitata il più possibile, ma, secondo me, non si può stabilire una percentuale fissa.

BOLOGNESI. Mi sembra che la parola « competente » riferita agli uffici di collocamento si possa accettare perchè gli uffici di collocamento trattano tutti i problemi del lavoro, ed avere un reparto competente potrebbe snellire il lavoro e le pratiche troverebbero più facile evasione.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 3, io voglio richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che in sostanza questa dizione escluderebbe tutte le aziende artigiane, le quali, per la massima parte, avrebbero la facoltà di fare la richiesta nominativa perchè difficilmente arrivano fino al numero di dieci dipendenti.

Ma non è tanto questo, per me è soprattutto una questione di principio; ci troviamo infatti di fronte a migliaia di giovani i quali per la prima volta vogliono prendere contatto con la vita produttiva, questi non hanno alcuna professione, la debbono apprendere. Ora se vi è un campo, a mio parere, in cui dovrebbe essere bandita la richiesta nominativa, questo è il campo che riguarda i giovani. Se infatti vi è una certa giustificazione per la richiesta nominativa degli adulti, che figurano iscritti negli uffici di collocamento con una certa professione — e noi sappiamo purtroppo che attraverso questa richiesta nominativa i datori di lavoro sfuggono a quella che è la norma di legge — essa non trova giustificazione nei confronti dei giovani. Qui si tratta infatti di fare acquisire qualche capacità professionale a dei giovani che non ne hanno alcuna.

Ammettere poi la richiesta nominativa nella misura del 25 per cento degli apprendisti assunti mi sembra esagerato; pertanto proporrei prima di tutto che le aziende fino a 10 dipendenti non abbiano alcuna possibilità di richiesta nominativa, e per le altre stabilire il 5 per cento, mettendo in questa maniera i giovani tutti sulla stessa linea.

Vi è una visita medica che deve stabilire la capacità del giovane; quando il giovane è abilitato dal punto di vista della salute e della capacità fisica mi sembra che il resto debba essere completamente lasciato all'ufficio di collocamento il quale darà la preferenza in base all'anzianità delle iscrizioni negli elenchi.

BITOSSI. Vorrei che questo problema della richiesta nominativa fosse affrontato nella sua vera sostanza. Per fare questo dobbiamo riferirci a quanto è detto nella legge sul collocamento. Per la legge sul collocamento coloro i quali non hanno alcuna specifica capacità, cioè a dire i manovali puri e semplici, non vengono richiesti nominativamente, ma quel datore di lavoro che ha necessità di uno, due, tre, dieci, cinquanta manovali va all'ufficio di collocamento, e l'ufficio di collocamento, seguendo l'ordine di iscrizione, invia costoro al lavoro.

Così non è viceversa quando il datore di lavoro ha bisogno di un lavoratore specializzato. Ora se questo è, e lo è di fatto, noi ci troviamo nelle medesime condizioni per l'apprendista, che è parificato al manovale, perchè anche l'apprendista non ha una specializzione.

Se si entrasse nell'ordine di idee che per l'apprendista necessita la richiesta nominativa, sia pure per un numero limitato di elementi, verremmo a cambiare quello che è lo spirito e la sostanza della legge.

Voglio ammettere che si possa accedere ad una percentuale minima per dare al datore di lavoro la possibilità di avere come apprendista il figlio dell'amico più intimo o il parente più prossimo, o colui che gli sta maggiormente a cuore, ma noi non dobbiamo eccedere.

Giustamente diceva il collega Bolognesi che ammettendo la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non su-

periore a dieci, noi verremmo ad escludere gli apprendisti dall'artigianato.

E guardate che gli artigiani che hanno dieci dipendenti sono ben pochi, perchè bisogna tener presente che il dipendente è proprio colui che ha un rapporto di lavoro, mentre normalmente l'artigiano ha nella sua attività produttiva anche il parente, che non è considerato un dipendente, di modo che gli è facile dimostrare di avere un numero di dipendenti inferiore a dieci.

E non è vero che queste aziende artigiane abbiano un'attività limitata perchè vi è, per esempio, una quantità enorme di piccole aziende tipografiche che stampano periodici e libri, nelle quali il numero dei dipendenti si aggira sui, sei, sette, otto elementi e non per questo si può dire che l'attività sia limitata. In una parola, in quelle attività dove principalmente la meccanizzazione e la razionalizzazione è entrata a pieno, il numero dei lavoratori è limitato. Ora bisogna fare in maniera che anche l'apprendista che non ha nè amicizia, nè raccomandazioni possa ugualmente entrare a lavorare in queste aziende.

Quindi vi pregherei di esaminare questo aspetto del problema e di limitare, per quanto riguarda il numero dei dipendenti, la possibilità della richiesta nominativa.

Per quanto riguarda le grandi aziende poi la richiesta non ha alcun senso, a meno che non si voglia seguire il principio di assumere i giovani solo attraverso le raccomandazioni che possono essere fatte da conoscenti e amici del datore di lavoro. Ora se vogliamo che i giovani, indipendentemente dalle amicizie che essi hanno, dalle raccomandazioni che possono avere siano assunti al lavoro per apprendere un mestiere, dobbiamo cercare di eliminare l'aspetto della nominatività.

ZANE. Il collega Bitossi ravviserebbe in questo articolo motivi in contrasto con la legge fondamentale sul collocamento, la legge 264 del 1949, perchè essa prevede unicamente la richiesta nominativa per gli operai specializzati. Io faccio presente che quella legge prevede la istituzione di corsi di addestramento, proprio per i giovani in cerca della prima occupazione.

Faccio presente altresì che questi corsi di addestramento si propongono di portare il ragazzo a una specializzazione. Ora mi sembra che alle preoccupazioni del collega Bitossi si potrebbe rispondere in questo senso, che cioè come la legge fondamentale consente una scelta nominativa per gli operai specializzati, la medesima cosa dovrebbe anche essere per i giovani, quando si avviano verso una specializzazione, almeno entro determinati limiti.

Io concordo con i colleghi che, esaminando questo articolo, hanno insistito nel mettere in rilievo come esso nella primitiva formulazione rappresentasse un vero e proprio freno all'occupazione; ora qui vi è lo sforzo da parte del relatore di attenuare questo arresto alla occupazione, stabilendo che la richiesta nominativa sia ammessa solo per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci.

Io sarei del parere che, per togliere definitivamente questo freno all'occupazione, in conformità del parere espresso anche dalla 9ª Commissione, questo limite fosse portato a 25.

Non dobbiamo dimenticare che quel principio, al quale si affida anche il senatore Bitossi, della moralizzazione delle assunzioni, sta proprio alla base della richiesta nominativa, perchè fin dall'inizio bisogna cercare di stabilire un rapporto di fiducia tra il ragazzo assunto come apprendista e il datore di lavoro. Noi sappiamo che l'esigenza di allevare dei ragazzi in un clima di comprensione, di affiatamento familiare, non può essere soddisfatta che attraverso la richiesta nominativa. Quando invece, abolendo la richiesta nominativa, questi ragazzi vengono assunti per il tramite dell'ufficio di collocamento, il titolare dell'azienda, qualora non voglia una determinata persona, la manda via dopo qualche giorno di prova.

Per tutte queste ragioni sono del parere di approvare l'articolo con la sola modifica di concedere la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 25.

VARALDO. Io penso che con la parola « competente » si sia inteso dire l'ufficio di collocamento competente territorialmente.

Circa le affermazioni fatte dai colleghi Bolognesi e Bitossi concordo con quanto ha detto

in proposito il senatore Zane che non si può paragonare l'apprendista al manovale perchè l'apprendista è destinato a diventare un operaio specializzato, e se un paragone deve farsi, esso va fatto con gli specializzati. Infatti alla lettera *c*) dell'articolo 12 è detto che il datore di lavoro ha l'obbligo di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza.

SPALLICCI. Per quanto la visita medica possa dare una convalida sulle condizioni fisiche, e l'ufficio di psicotecnica possa misurare le attitudini, pur con tutto questo non è detto che la complessa figura dell'apprendista venga fuori nel modo più completo. Non possiamo considerarlo come un numero di matricola; vi sono infatti altre doti che debbono essere valutate, o dovrebbero essere valutate dagli uffici di collocamento.

L'ufficio di collocamento mette di solito in ordine cronologico le domande e, esclusivamente in base a questo ordine, stabilisce le assunzioni.

Ora io penso che la percentuale di assunzione nominativa, com'è determinata nell'articolo 3, sia più logica, e pertanto sono favorevole alla sua approvazione.

ANGELINI. Bisogna stabilire che cosa si intenda con la parola « competente »; l'amico Varaldo la intende nel senso territoriale, ma in tal caso secondo me non sarebbe necessaria perchè è evidente che l'apprendista si iscriverà presso l'ufficio di collocamento del comune di residenza.

Se poi si è voluto con questa parola fare riferimento a determinati uffici che, sia pure sotto il controllo degli uffici provinciali del lavoro, esercitano il collocamento, sono contrario, perchè io sono del parere che tutti coloro che intendono essere assunti come apprendisti debbano essere compresi in un elenco generale, altrimenti potrebbe mancare una visione unitaria del problema.

Quindi è opportuno chiarire il significato della parola « competente ».

Per quanto riguarda la richiesta nominativa, non è vero che in base alla legge vigente non sussista tale possibilità nell'assunzione dei manovali; infatti il datore di lavoro è autorizzato a richiedere nominativamente il 10 per cento dei manovali. Ora se per questa categoria vi è la possibilità della richiesta nominativa per il 10 per cento, non vedo perchè non debba sussistere questa possibilità per l'assunzione degli apprendisti da parte delle botteghe artigiane quando questa stessa possibilità si dà agli altri datori di lavoro.

Io sono perfettamente convinto che per i corsi da apprendista tenuti dallo Stato la scelta debba effettuarsi nell'elenco generale, e nessuno si è mai sognato di sceglierli diversamente; ma se noi vogliamo rendere operante questa legge bisogna fare riferimento a quella che è la situazione attuale. Io che vivo in provincia, non ho mai visto che una ditta, alla quale occorre un certo numero di apprendisti, si rivolga all'ufficio di collocamento.

Se qualcuno ha una bottega artigiana vi pare possibile che vada all'Ufficio del lavoro a dire: « Mandatemi chi vi pare »? Il caso è analogo a quello di una persona che vuole assumere una domestica.

Se vogliamo dare una qualificazione ai giovani non solo bisogna lasciare alle botteghe artigiane la facoltà di prendere chi vogliono, ma anche bisogna concedere altre agevolazioni. Sono quindi favorevole al nuovo testo dell'articolo 3.

MANCINO. L'apprendistato ha due aspetti, uno che riguarda l'impresa artigiana vera e propria e un altro che riguarda imprese artigiane che per il numero dei dipendenti perdono molto spesso tale loro fisionomia diventando imprese industriali. Per le imprese che perdono il loro carattere artigiano non mi sembra il caso di stabilire una percentuale. Noi non dobbiamo confondere quella che è l'attività artigiana con l'attività che ha carattere industriale.

Quanto alle imprese artigiane vere e proprie, se poniamo il principio della libera scelta, potrebbe darsi che le richieste fossero inferiori alla disponibilità di giovani.

D'altra parte, è giusto ed opportuno che vi sia la possibilità per i proprietari dell'impresa di scegliersi alcuni elementi e che tale scelta coincida con l'orientamento del giovine, ma deve rimanere in limiti ristretti, altrimenti sorgeranno gravi inconvenienti.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La materia è estremamente delicata perchè nella questione della disciplina del collocamento influisce un determinato modo di concepire l'iniziativa privata nell'àmbito della nostra struttura sociale. Noi non possiamo essere favorevoli allo Stato accentratore di poteri nell'àmbito dell'economia; noi siamo per una economia lasciata all'iniziativa privata regolata da un intervento limitato dello Stato. Se lo Stato interviene in una materia così delicata come quella del collocamento, implicitamente si finisce per accertare il principio di un'economia completamente regolata dall'Autorità statale.

È quindi logico che noi consentiamo all'imprenditore di esercitare le sue funzioni. Noi chiediamo all'imprenditore che rispetti le leggi, i contratti, gli oneri sociali imposti per legge, chiediamo che paghi le tasse, che accetti l'imposizione della disciplina contrattuale, sia per quanto riguarda l'onere salariale che l'onere normativo; lasciamogli almeno la possibilità di assumere il personale che vuole, lasciamogli la possibilità di scelta.

FIORE. Questa affermazione è di una gravità eccezionale.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Noi non siamo in uno Stato in cui il potere politico si assume il compito di fare l'industriale, di fare il banchiere, di fare tutto, ma siamo in uno Stato che lascia all'iniziativa privata la possibilità di far sorgere e organizzare un'impresa e, nell'àmbito di un determinato modo di concepire questa impresa, lascia la possibilità di scegliere la mano d'opera. Questo elemento della scelta è di un'importanza eccezionale tanto che nella legge sul collocamento si accetta il principio della richiesta non nominativa solo per mano d'opera generica, ed anche in questo caso c'è l'eccezione della richiesta nominativa nel caso che il manovale eserciti funzioni di fiducia.

Attualmente per gli apprendisti vige la libertà di scelta e adesso ci stiamo assumendo la responsabilità di togliere questa libertà. E se domani ciò divenisse un freno maggiore all'occupazione? La responsabilità evidentemente sarebbe di chi pone un istituto di questo genere. Proprio per alleviare la disoccupazione noi abbiamo stabilito che in ogni caso in cui l'imprenditore dà un'impronta personale all'azienda, egli abbia ampia possibilità di poter scegliere nominativamente i suoi dipendenti. Questa legge è uno stimolo indiretto sia attraverso l'alleggerimento degli oneri sociali, sia attraverso la libertà di scelta.

Molti sono preoccupati dal fatto che con tale sistema verrebbero ad essere assunti solamente coloro che hanno una raccomandazione, ma allora non si dovrebbe affidare nemmeno agli uffici di collocamento il compito che essi hanno. Fatta la legge, trovato l'inganno: non mi si venga a dire che affidando il collocamento ai collocatori, abbiamo eliminato il pericolo delle raccomandazioni. I collocatori possono essere soggetti a pressioni, soprattutto periferiche, cui è difficile resistere e questa proprio è la mia maggiore preoccupazione circa l'attuale organizzazione del collocamento. Noi diamo infatti ad una determinata persona il potere di offrire o no una possibilità di lavoro, e la possibilità o no di lavorare è una cosa estremamente seria. Quando si fanno inchieste sul collocamento, si trova una decisa omertà da parte di coloro che, pur avendo qualche indizio, non parlano nel timore che domani ciò che hanno detto si possa ritorcere su di loro. Questa è l'attuale disciplina del collocamento!

Il senatore Bitossi viene a chiedermi che lo Stato si assuma il collocamento attraverso la sua amministrazione. Mi meraviglio che proprio un sindacalista come il senatore Bitossi faccia simili richieste. Se c'è un campo in cui bisognerebbe lasciare che la disciplina e le sanzioni si determinino dall'interno, questo è proprio il collocamento.

In conclusione sono favorevole all'articolo e ritengo che, se mai, la possibilità dell'assunzione nominativa dovrebbe essere estesa per esercitare un maggiore stimolo all'assunzione.

BARBARESCHI. Il Sottosegretario ha accennato alle speranze che noi abbiamo, ma noi questa legge non la facciamo per la speranza, bensì per incrementare l'apprendistato. La legge offre ai giovani molte possibilità ed è giusto, secondo me, il criterio della libera scelta limitato a piccole aziende artigiane, di-

rei quasi a carattere familiare. In molte aziende di questo tipo, come ad esempio quelle dei sarti ecc., prima di assumere un giovane o una giovane si vuole esser sicuri di chi si assume.

Ma non mi sentirei di concedere la facoltà della richiesta nominativa agli stabilimenti industriali nella misura del venticinque per cento delle assunzioni. Mi pare che le esigenze familiari siano più che sufficientemente tutelate nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto riguarda il registro, avendo fatto a mia volta l'apprendista, per esperienza personale so che ciascuno dei giovani che inizia la vita del lavoro, lo fa dopo aver scelto con precisione il proprio mestiere, per il quale o per ragioni di eredità, o per ragioni di gusto o per orientamento, ha già una certa preparazione. Non mi pare quindi che vi possano essere dei pericoli in questo senso. Quello che veramente mi preoccupa è la facoltà delle richieste nominative, che limita alquanto la possibilità di essere assunto a chi è privo di conoscenze.

BITOSSI. Tutta la discussione, per essermi malamente espresso, si è svolta sull'opportunità di concedere alle aziende artigiane il diritto di assumere nominativamente gli apprendisti. Le mie osservazioni invece non toccano le aziende artigiane, cui sono convinto anch'io spetti il diritto della scelta nominativa, bensì il problema stesso dell'individuazione del carattere artigianale di un'impresa. Un'azienda di dieci dipendenti può essere, secondo me, già una media azienda; nella mia Firenze gli orafi di Ponte Vecchio non saprei quasi dire se siano solo artigiani o non piuttosto imprenditori di tipo capitalistico, considerato il volume degli affari — che ascende a miliardi — cui attendono.

Ho dunque proposto un emendamento per ridurre il numero dei dipendenti di cui al terzo comma dell'articolo 3, da 10 a 5, perchè sono certissimo che in tal modo salvaguardiamo sufficientemente i diritti delle aziende artigiane, che sono poi quelle in cui l'apprendistato trova il maggior assorbimento. Infatti, una grande industria come la F.I.A.T., di fronte ai 60 o 65 mila dipendenti conta ben pochi apprendisti.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma se ne ha ben cinquecento!

BITOSSI. È una quota di giovani che la F.I.A.T. non è neanche tenuta ad assumere, perchè essa non ha alcun obbligo al riguardo, per quanto ammetto che vi abbia tutto l'interesse.

Se dunque riconosco francamente l'esigenza della richiesta nominativa per le imprese artigiane, non la vedo però nelle grandi e medie aziende. D'altra parte vi sono anche altri aspetti della situazione artigianale, ai quali pure dobbiamo rivolgere la nostra attenzione.

È noto, per esempio, che in alcune parti dell'Italia meridionale il giovane apprendista corrisponde un'indennità al maestro che insegna il mestiere. Certo, senatore Spallicci, lo studente non viene pagato per gli studi che compie, ma attenzione, chè se il datore di lavoro ha la possibilità di prescegliere gli apprendisti da assumere, egli non cercherà più l'amico ma chi offre di più.

Prego i componenti di questa onorevole Commissione di esaminare il problema sotto il profilo tecnico, per evitare di creare inconvenienti che, invece di moralizzare l'ambiente dell'apprendistato, provocherebbero una situazione contraria a quella che noi tutti desideriamo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo articolo è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari